



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prot. n. 1173 del 16 giugno 2020

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e, in particolare l'art.36;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e, in particolare l'art 263;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 recante misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";

VISTO il d.P.C.M. 11 giugno 2020;

VISTO il proprio decreto prot. n.764 del 14.4.2020;

VISTE le direttive del Segretario generale della Giustizia amministrativa in materia di gestione dell'emergenza da COVID 19 pubblicate sul sito Internet della Giustizia Amministrativa;

VISTA la direttiva n. 8586 del 22 maggio 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa che stabilisce le misure, per gli uffici del Consiglio di Stato, atte a disciplinare la fase del graduale ritorno alla prestazione lavorativa in sede;

VISTO il Protocollo sottoscritto tra i rappresentanti della Giustizia amministrativa e le OO.SS., recante "Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19" prot. inf. TAR Toscana n.1076 del 04.06.2020;

CONSIDERATO che in data 10.6.2020 si è svolto l'incontro da remoto tra Il Segretario generale del T.A.R. per la Toscana e le OO.SS. per il recepimento in sede territoriale di detto accordo, giusta convocazione prot. n. 1090 del 05.06.2020;

VISTO l'art. 84, commi 3 e 4 D.L. 17.03.2020, n. 18;

SENTITA l'Autorità Sanitaria Regionale, giusta nota del Presidente della Regione Toscana, acquisita in data 15 giugno 2020, recante parere positivo in ordine alla proposta organizzativa trasmessa con propria nota prot. 1151 del 12 giugno 2020;

SENTITO il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze che, in data 12 giugno 2020, ha espresso parere positivo in ordine alla proposta organizzativa trasmessa con propria nota prot. 1151 del 12 giugno 2020;

SENTITO il Segretario Generale del T.A.R. per la Toscana;

RITENUTO di adottare le misure organizzative di cui all'art. 84, commi 3 e 4 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

D E C R E T A

Art. 1

A decorrere dal 17 giugno 2020 e fino a cessata emergenza e, comunque, fino a diversa determinazione, sarà consentito l'accesso del pubblico alla sede del T.A.R. per la Toscana, previo appuntamento, avendo cura di dilazionare gli orari in modo da evitare che si formino assembramenti e nel rispetto dei protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti.

L'utenza dovrà indossare, sin dall'atto dell'accesso, i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nella giornata di sabato il Tribunale rimane chiuso al pubblico, ma saranno garantite, attraverso il lavoro agile, le attività relative alle richieste di misure cautelari urgenti di cui all'art. 56 c.p.a.;

Art. 2

1. Il Segretario Generale programmerà il rientro in sede del personale in modo tale che ogni dipendente preli, nell'arco temporale del mese o comunque del periodo di riferimento, una percentuale di attività lavorativa in sede - che si stima adeguata alla tutela della salute ed alle esigenze dell'Amministrazione – nelle seguenti misure:

dal 17 giugno 2020 nella misura minima del 15% e massima del 40% della prestazione mensile complessiva;

dal 1° luglio 2020 nella misura minima del 15% e massima del 60% della prestazione mensile complessiva, fatte salve future diverse disposizioni;

dal 1° agosto al 31 agosto 2020 la percentuale delle presenze in sede potrà essere ridotta, in ragione della sospensione dei termini processuali e della conseguente riduzione delle attività;

La rotazione del personale deve essere effettuata garantendo, preferibilmente, la presenza in sede di ogni dipendente in tutte le settimane. Durante la presenza in sede il Segretario generale può autorizzare l'attività relativa all'istituto della produttività collettiva e, ove lo ritenga necessario, la prestazione di lavoro straordinario; è possibile altresì variare la programmazione, per esigenze di servizio ovvero per assicurare le suddette percentuali di presenza in servizio ed inoltre, per specifiche esigenze di servizio e d'accordo con il dipendente, è possibile superare la percentuale massima di prestazione in sede dell'attività lavorativa;

2. Il personale non in sede, presterà la propria attività in modalità di lavoro agile.
3. Saranno esonerati dalla prestazione lavorativa in sede i dipendenti:
 - a) che comprovino, con certificato medico di sanitario di struttura pubblica, di essere affetti da “patologie a rischio”;
 - b) i dipendenti che convivano con persona affetta da “patologie a rischio” comprovato da certificato medico di sanitario di struttura pubblica;
 - c) che abbiano un familiare con handicap grave certificato da medico di struttura sanitaria pubblica e non godano dei permessi *ex lege* 5.2.1992, n. 104;
 - d) genitore di almeno un figlio minore di anni 14.
 - Nei casi previsti alle lettere c) e d) il dipendente può optare per partecipare alla rotazione per effettuare il lavoro in sede nella percentuale prevista dall’Amministrazione.
 - Particolare attenzione sarà rivolta ad evitare il rientro del personale maggiormente a rischio in relazione a fattori come l’età anagrafica (over 60 anni), la lontananza dalla sede di lavoro, l’utilizzo di pluralità di mezzi di trasporto pubblico per coprire una lunga distanza e la convivenza con persone over 60 anni. In relazione a tale personale il dirigente, sentito il dipendente e contemperando la prioritaria esigenza di tutela della salute con la funzionalità dell’Ufficio, verifica la possibilità di escluderlo dalla rotazione.
4. Saranno rispettati i protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti ivi compresi quelli già diffusi, avuto riguardo, in particolare all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), all’osservanza delle regole di distanziamento nei locali degli uffici, alle disposizioni previste nel d.P.C.M. 11 giugno 2020;

Anche gli utenti esterni per fare ingresso al T.A.R. dovranno indossare la mascherina (fatta salva la possibilità di entrare senza guanti monouso) e rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e preferibilmente di 1,8 metri.

Art. 3

Resta ferma la possibilità per gli Avvocati e per l’utenza di inviare:

- le istanze tramite modulistica P.A.T ;
- per le casistiche non contemplate dalla suddetta modulistica, le istanze saranno inviate ai seguenti indirizzi di posta certificata:

Segreteria Generale	tarfisegrprotocolloamm@ga-cert.it
Sezione Prima	tarfi-sez1@ga-cert.it
Sezione Seconda	tarfi-sez2@ga-cert.it
Sezione Terza	tarfi-sez3@ga-cert.it

- le ulteriori istanze dell'utenza saranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica urp.fi@giustizia-amministrativa.it ovvero per posta ordinaria.

Art. 4

E' consentito, come di regola, l'accesso all'impresa che assicura il servizio di igiene ambientale della sede; nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 11.06.2020, dei protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti e dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.4.2020 fra il Governo e le parti sociali, è, altresì, consentito l'accesso ai manutentori degli impianti ed ai fornitori e, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, può essere riattivato il servizio di portierato.

Art. 5

Fino al 31 luglio 2020 per tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, si applicano l'art.84, commi 5 e 6 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e l'art 4 D.L. n. 28/2020. Si rinvia alla disciplina delle udienze da remoto di cui al D.P.C.S. n. 134/2020 e allegati ed agli atti in materia pubblicati nell'apposita Sezione del sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Art. 6

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa, al Presidente della Regione Toscana, al Prefetto di Firenze, al Sindaco di Firenze, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, all'Avvocatura della Regione Toscana, all'Avvocatura del Comune di Firenze ed alla Società Toscana degli Avvocati amministrativisti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Manfredo Atzeni)